



**PROGRAMMAZIONE COMUNALE
PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della Costituzione.
2. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità - anche stagionali - del territorio.
3. L'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto, che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione, devono essere interpretate in senso restrittivo e - in caso di dubbio - nel senso più favorevole all'interessato.

Art. 2 - Zonizzazione

1. Ai fini dei presenti requisiti, il territorio comunale è da suddividersi nelle seguenti zone come definite negli strumenti ed atti di pianificazione urbanistica :
 - A. **Zone Centro Storico** : così come classificate dall'art. 15 – Zone omogenee A delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 953 del 25 agosto 1997 e succ. rett. N. 999 dell'8 settembre 1997 ;
 - B. **Zone Centro Abitato** : Così come individuate con le successive Delibere della Giunta Comunale n. 531 del 21 luglio 1994, n. 71 del 27 luglio 1997, n. 44 del 5 giugno 2003 e n. 2 del 18 gennaio 2005, con cui viene approvata la perimetrazione dei Centri Abitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ;
 - C. **Resto del territorio comunale** : tutte le altre zone del territorio Comunale non ricadenti nelle aree di cui alle lettere A e B .

Art. 3 – Requisiti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ ampliamento e le modifiche strutturali dei locali

1. Ai fini dell’apertura di attività nonché per i trasferimenti di sede, per gli ampliamenti e per le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’Amministrazione Comunale prevede la fissazione di requisiti, secondo le disposizioni riportate negli allegati A e B del presente atto.
2. L’apertura, il trasferimento di sede, gli ampliamenti e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle disposizioni di seguito riportate:
 - a) Presentazione di Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.) nella quale l’interessato dovrà autocertificare il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali, nonché il possesso dei requisiti dettagliati nell’allegato A al presente atto, con riferimento alla Zona nella quale è ubicato l’esercizio, così come indicato al precedente art. 2 .
 - b) Nel caso di apertura di attività di cui al successivo art. 4 sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’allegato B .
 - c) Alla Denuncia di inizio Attività dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, completa di relazione tecnico-descrittiva dei sistemi utilizzati .
 - d) L’attività potrà essere iniziata dalla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della Dichiarazione di Inizio Attività, fermo restando le ulteriori procedure previste dalle normative vigenti in materia (es. : D.I.A. notifica ex Regolamento CE 852/2004 e Reg. Reg.le 40/R);
 - e) Il rispetto dei requisiti di cui al presente atto (allegato A oppure B per le attività accessorie), oltre a quello dei requisiti fissati dalla Legge, dovrà essere garantito in ogni momento durante il corso dell’esercizio dell’attività ;
 - f) I requisiti di cui all’allegato A (oppure B per le attività accessorie) devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell’attività.
3. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell’attività, individuati dalla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, così come successivamente integrata e modificata .

Art. 4 - Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici

1. Devono rispettare i requisiti di cui all'allegato B del presente atto le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto.
2. Nel caso indicato, considerato che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene inquadrata come attività economica accessoria al servizio dell'impianto di distribuzione di carburante e come tale inscindibile dallo stesso, la cessazione dell'attività distributiva comporta la cessazione dell'attività di somministrazione, mentre il trasferimento di sede dell'impianto consente il trasferimento dell'attività di somministrazione. Tali attività di somministrazione non potranno essere trasferite di sede disgiuntamente dall'impianto di distribuzione carburante, pena il divieto di prosecuzione attività .
3. Nel caso in cui l'attività di somministrazione venga avviata su impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto, l'interessato provvederà a trasmettere all'Amministrazione una Denuncia di Inizio di Attività ad efficacia immediata contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente nonché dall'art. 3 del presente atto, fermo restando le ulteriori procedure previste dalle normative vigenti in materia (es. : D.I.A. notifica ex Regolamento CE 852/2004 e Reg. Reg.le 40/R);
4. In caso di realizzazione di nuovo impianto, la domanda di autorizzazione e la Dichiarazione di Inizio Attività sono presentate contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore dell'impianto.

Art. 5 – Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività

1. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno dei requisiti dei locali individuati con il presente atto, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti previsti per Legge, l'Amministrazione Comunale procede:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per il ripristino;
 - b) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, secondo le disposizioni di cui all'art. 107 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int. .

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti utili ai fini di accertamento.

Art. 6 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e succ. mod. ed int. , per un importo da Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
2. Per la procedura sanzionatoria si dovrà fare riferimento alla Legge 689/1981 ed al Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative .

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina di cui alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 così come successivamente integrata e modificata ed ai successivi provvedimenti regionali in materia.

ALLEGATO A

Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 42 bis L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 e succ. mod. ed int.

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni che seguono individuano i requisiti degli esercizi di somministrazione ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e delle modifiche strutturali dei locali.
2. Tali requisiti sono articolati in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale e fatte salve le disposizioni e gli adempimenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto si riporta la suddivisione in zone del territorio così come individuata dall'art. 2 del documento di programmazione comunale per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - A. **Zone Centro Storico** : così come classificate dall'art. 15 – Zone omogenee A delle N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 953 del 25 agosto 1997 e succ. rett. N. 999 dell'8 settembre 1997
 - B. **Zone Centro Abitato** : così come individuate con le successive Delibere della Giunta Comunale n. 531 del 21 luglio 1994, n. 71 del 27 luglio 1997, n. 44 del 5 giugno 2003 e n. 2 del 18 gennaio 2005, con cui viene approvata la perimetrazione dei Centri Abitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”
 - C. **Resto del territorio comunale** : tutte le altre zone del territorio Comunale non ricadenti nelle aree di cui alle lettere A e B.

Art. 2 - Requisiti

A. Zone Centro Storico – Zone omogenee A

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap, qualora l'adeguamento non sia prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità. Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune. Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico;
- b) Interventi di insonorizzazione dei locali che consentano di ottenere un abbattimento dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora) e di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei

ricettori) riconducibile ai valori della classe di destinazione d'uso del territorio precedente a quella di appartenenza, così come individuato nel Piano di Classificazione Acustica approvato. Tali interventi dovranno essere certificati da Tecnico abilitato.

- c) Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci, ecc.. (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) ;
- d) Adozione, anche parziale di sistemi volti al risparmio idrico: impiego di acque piovane per i servizi igienici, utilizzo di diffusori, impiego di fotocellule, (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) .

B. Zone Centro Abitato

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap, qualora l'adeguamento non sia prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità. Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune. Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico;
- b) Interventi di insonorizzazione dei locali che consentano di ottenere un abbattimento dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora) e di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori) riconducibile ai valori della classe di destinazione d'uso del territorio precedente a quella di appartenenza, così come individuato nel Piano di Classificazione Acustica approvato. Tali interventi dovranno essere certificati da Tecnico abilitato.
- c) Disponibilità di posti auto, secondo i criteri di seguito definiti:

c.1 - In caso di nuova apertura o trasferimento di sede :

Disponibilità di un numero di posti auto su area privata adiacente o distante dal locale di somministrazione non più di metri cinquanta, in aggiunta al minimo previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente, nella misura pari a 1,5 volte .

Dovrà essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture a servizio di persone disabili e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura.

I requisiti di cui sopra potranno essere soddisfatti anche usufruendo di parcheggi su area pubblica ubicati ad una distanza non superiore a metri duecento dall'esercizio di

somministrazione, calcolata seguendo il percorso pubblico pedonale più breve, che assicurino la disponibilità di almeno il doppio dei posti auto richiesti nel caso di specie .

c.2 - In caso di ampliamento o modifiche strutturali dei locali :

I requisiti di cui alla punto c.1 dovranno essere garantiti esclusivamente qualora si realizzi un aumento del volume complessivo per almeno il 20% .

- d) Utilizzo di apparecchiature e strumenti funzionali al risparmio energetico: lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci ecc.. (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) ;
- e) Adozione, anche parziale di sistemi volti al risparmio idrico: impiego di acque piovane per i servizi igienici, utilizzo di diffusori, impiego di fotocellule, (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) .

C. Resto del territorio comunale

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap, qualora l'adeguamento non sia prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità. Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune. Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico;
- b) Interventi di insonorizzazione dei locali che consentano di ottenere un abbattimento dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora) e di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori) riconducibile ai valori della classe di destinazione d'uso del territorio precedente a quella di appartenenza, così come individuato nel Piano di Classificazione Acustica approvato. Tali interventi dovranno essere certificati da Tecnico abilitato.
- c) Disponibilità di posti auto, secondo i criteri di seguito definiti:

c.1 - In caso di nuova apertura o trasferimento di sede:

Disponibilità di un numero di posti auto su area privata adiacente o distante dal locale di somministrazione non più di metri cinquanta, in aggiunta al minimo previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente, nella misura pari al doppio .

Dovrà essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture a servizio di persone disabili e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura.

I requisiti di cui sopra potranno essere soddisfatti anche usufruendo di parcheggi su area pubblica ubicati ad una distanza non superiore a metri duecento dall'esercizio di somministrazione, calcolata seguendo il percorso pubblico pedonale più breve, che assicurino la disponibilità di almeno il doppio dei posti auto richiesti nel caso di specie .

c.2 - In caso di ampliamento o modifiche strutturali dei locali di somministrazione alimenti e I requisiti di cui alla punto c.1 dovranno essere garantiti esclusivamente qualora si realizzi un aumento del volume complessivo per almeno il 20% .

- d) Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci ecc.. (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) ;
- e) Adozione, anche parziale di sistemi volti al risparmio idrico: impiego di acque piovane per i servizi igienici, utilizzo di diffusori, impiego di fotocellule, ecc.. (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) .

D. Deroghe

1. I requisiti degli esercizi di somministrazione individuati con il presente atto ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e delle modifiche strutturali dei locali, non si applicano nelle fattispecie di seguito dettagliate, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

A. Nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato in edifici di particolare interesse storico, culturale, architettonico ovvero:

- Edifici inseriti nell'elenco del patrimonio edilizio esistente redatto ai sensi dell'art. 7 – L.R. 21 maggio 1980, n. 59 e art. 1 – L.R. 19 febbraio 1970, n. 10 – approvato con Delibera C.C. n. 178 del 22 ottobre 1982
- Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già vincolo ex Legge n. 1089/1939) ;

B. Nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato in immobili collocati in Zone Speciali "R" di cui alle Norme Tecniche Attuative del vigente P.R.G. oggetto di Piano di recupero urbanistico – edilizio.

ALLEGATO B

Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici

1. Le disposizioni che seguono individuano i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati presso impianti di distribuzione carburanti.
2. La superficie complessiva dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere superiore a mq. 1.500.
3. Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap, qualora l'adeguamento non sia prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità. Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune. Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico;
 - b) Disponibilità di posti auto calcolati secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale ;
 - c) Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci ecc.. (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) ;
 - d) Adozione, anche parziale, di sistemi volti al risparmio idrico: impiego di acque piovane per i servizi igienici, utilizzo di diffusori, impiego di fotocellule, ecc.. (l'elencazione viene riportata a puro titolo esemplificativo non esaustivo) .